



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO DEL SINDACO

N. 73/2025 del 17/09/2025

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMI BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2024

Visto l'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modificazioni, in merito ai "Controlli delle società partecipate non quotate", in base al cui comma 4 "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica";

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i., il quale:

- i. detta specifiche disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- ii. definisce, agli articoli da 11 bis a 11 quinquies e nell'Allegato 4/4 relativo al "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", il cd "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.) e disciplina la redazione del bilancio consolidato, quale:
 - documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del predetto gruppo, attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno dello stesso, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni;
 - strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo, inteso come un'unica entità economica, distinta dalle singole società e/o enti componenti, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti né da una loro semplice aggregazione;

visti i seguenti decreti del Ministero dell'economia e delle finanze:

- i. del 11 agosto 2017, recante "Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi",
- ii. del 29 agosto 2018, recante "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011";

- iii. del 1° marzo 2019, recante “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- iv. del 1° settembre 2021, recante “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»”;
- v. di modifica del citato Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011;

posto che il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è:

- i. composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- ii. riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- iii. predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce;
- iv. approvato entro il **30 settembre** dell’anno successivo a quello di riferimento;

dato atto che la normativa richiamata richiede la predisposizione di due distinti elenchi di organismi, concernenti:

- 1° gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica ("GAP");
- 2° gli enti, le aziende e le società componenti del Gruppo da comprendere nel bilancio consolidato dell’ente locale;

premesse, in particolare, che:

- i. con riferimento all’esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti le partecipazioni in enti, dai cui bilanci, il totale dell’attivo, il patrimonio netto e il totale dei ricavi caratteristici risultino in misura inferiore al 3% rispetto alle medesime aggregazioni patrimoniali ed economiche del bilancio dell’ente locale, fermo restando che la sommatoria delle percentuali dei bilanci, singolarmente considerati irrilevanti, deve presentare, per ciascuno dei parametri indicati, un’incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo;
- ii. in ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le partecipazioni inferiori all’1% del capitale della società partecipata;

rilevato, di contro, che sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house, e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

accertato che con decreto del Sindaco Metropolitano n. 42 del 24/07/2024 è stato aggiornato il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Venezia e confermati gli organismi da includere nel perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato anni 2023 e 2024:

Enti strumentali controllati	Apt della Provincia di Venezia in liquidazione

Enti strumentali partecipati	Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro Fondazione Istituto tecnologico superiore ITS Marco Polo Academy Fondazione ITS Academy Turismo Veneto	
Società controllate	San Servolo srl	
Società partecipate		
<i>direttamente</i>	ATVO spa ACTV spa VENIS spa	
<i>indirettamente</i> (tramite ATVO spa)	F.A.P. Autoservizi spa Brusutti srl	(Gruppo ATVO spa)

preso atto che

- i. la Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro, la Fondazione Istituto tecnologico superiore ITS Marco Polo Academy e la Fondazione ITS Academy Turismo Veneto presentano parametri patrimoniali ed economici inferiori al 3% rispetto agli stessi parametri della Città metropolitana e tali partecipazioni non sono state incluse nel perimetro di consolidamento;
- ii. l'Apt della Provincia di Venezia in liquidazione, presenta parametri patrimoniali ed economici inferiori al 3% rispetto ai corrispondenti parametri della Città metropolitana e pertanto tale partecipazione viene considerata irrilevante e da non consolidare;
- iii. sono incluse nel perimetro le società indirettamente partecipate, in quanto affidatarie di servizi pubblici locali da parte di ATVO spa (F.A.P. Autoservizi spa), o della Città metropolitana (Brusutti srl);
- iv. il principio contabile applicato prevede la possibilità di escludere dall'elenco n. 2 degli organismi da consolidare, gli enti e le società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica quando i loro dati contabili risultino irrilevanti per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo ente locale;
- v. non ricadono nella definizione di società partecipate direttamente le società Veneto Strade spa e Attiva spa in procedura fallimentare, in quanto partecipate dall'Ente ma non affidatarie di servizi pubblici locali, e per le quali l'Ente non dispone di quote significative di voti (per Attiva spa risulta, tra l'altro, avviata nel 2013 una procedura concorsuale);
- vi. il decreto n. 42/2024 ha confermato il seguente elenco dei componenti il perimetro di consolidamento del Gruppo Città metropolitana di Venezia, già approvato con decreto sindacale 80/2023:

Società controllate	San Servolo srl	
Società partecipate	ATVO spa	

	ACTV spa VENIS spa	
	F.A.P. Autoservizi spa Brusutti srl	(Gruppo ATVO spa da consolidare attraverso apposito bilancio consolidato col metodo proporzionale da far predisporre ad ATVO spa)

considerato che

- i. al fine di redigere il bilancio consolidato del Gruppo Città metropolitana di Venezia, come previsto al paragrafo 3.2 del principio contabile applicato, l'Amministrazione capogruppo ha trasmesso, rispettivamente, ad ATVO S.p.A., San Servolo S.r.l., ACTV S.p.A. e VENIS S.p.A. la comunicazione dell'inclusione dei suddetti enti nell'area di consolidamento, la richiesta di documentazione necessaria alla redazione del bilancio consolidato e le necessarie direttive per l'acquisizione dei dati necessari alle rettifiche ed integrazioni;
- ii. gli enti inclusi nell'area di consolidamento sono controllati o partecipati dalla Città metropolitana di Venezia, pertanto, l'Amministrazione capogruppo ha ritenuto corretto adottare come metodo di consolidamento, rispettivamente, quello denominato "metodo integrale" e quello denominato "metodo proporzionale";
- iii. nel bilancio consolidato, sono stati aggregati, voce per voce, al conto economico e allo stato patrimoniale della Città metropolitana di Venezia i bilanci delle seguenti società:
 - per l'intero importo delle voci contabili con riferimento al bilancio di San Servolo S.r.l.;
 - per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci di ATVO S.p.A., F.A.P. Autoservizi S.p.A., Brusutti Srl, ACTV S.p.A. e VENIS S.p.A.;
- iv. l'operazione posta in essere non è stata puramente aritmetica, ma ha comportato una serie di complesse valutazioni, integrazioni e rettifiche;
- v. le società F.A.P. Autoservizi S.p.A. e Brusutti Srl sono partecipate indirettamente da parte della Città Metropolitana per il tramite di ATVO S.p.A. e pertanto è stato necessario richiedere ad ATVO S.p.A. di predisporre un apposito bilancio consolidato con metodo proporzionale con le due società partecipate, di conseguenza è stato aggregato il bilancio consolidato predisposto da ATVO S.p.A. approvato dal rispettivo CdA;
- vi. nella redazione del bilancio consolidato sono stati utilizzati i criteri di valutazione previsti dai principi contabili applicati elaborati da ARCONET e dai principi elaborati dall'OIC;
- vii. il processo di redazione del bilancio consolidato richiede che i bilanci dei singoli enti inclusi nell'area di consolidamento siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei e le difformità riscontrate non sono rilevanti rispetto al valore consolidato delle voci in questione;

premesse che il bilancio consolidato

- i. deve includere esclusivamente le operazioni che i soggetti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo;
- ii. si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un' unica entità economica composta da

una pluralità di soggetti giuridici, pertanto, in sede di consolidamento, sono stati eliminati le operazioni e i saldi reciproci (debiti/crediti e costi/ricavi), previa quadratura contabile, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo, infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti;

- iii. nei casi in cui il diverso criterio di rilevazione delle operazioni ha comportato il sorgere di differenze tra partite reciproche, l'equivalenza è stata ottenuta apportando ai bilanci opportune rettifiche di cd. Pre-consolidamento;

constatato che

- i. le differenze tra il valore contabile (al netto di eventuali svalutazioni e/o rivalutazioni) delle partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie del conto del patrimonio della Città metropolitana di Venezia e la corrispondente frazione del patrimonio netto degli enti e/o società partecipate sono state determinate sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'ente e/o società partecipata è incluso per la prima volta nel consolidamento e il valore di patrimonio netto preso a riferimento è pertanto comprensivo del capitale sociale, delle riserve e di eventuali utili o perdite portate a nuovo, escludendo quindi l'utile d'esercizio dell'ente e/o società partecipata (quest'ultimo infatti è confluito nell'utile consolidato);
- ii. il criterio di valorizzazione delle partecipazioni adottato in passato dalla Città Metropolitana di Venezia (minore tra il costo e frazione di patrimonio netto) ha comportato il sorgere di differenze da iscriversi tra le riserve di patrimonio netto dello stato patrimoniale consolidato in quanto derivanti prevalentemente da utili conseguiti dalle partecipate negli esercizi precedenti all'acquisto;
- iii. le rivalutazioni e svalutazioni delle partecipazioni sono state oggetto di elisione;
- iv. l'elisione delle svalutazioni (rivalutazioni) dell'esercizio in corso influisce positivamente (negativamente) sull'utile d'esercizio mentre lo storno delle rivalutazioni degli esercizi precedenti va a ridurre le riserve degli utili precedenti;
- v. nell'esercizio non si è proceduto alla distribuzione di dividendi e/o riserve;
- vi. non si è resa necessaria l'eliminazione di utili e perdite infragruppo in quanto irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo;
- vii. non è stato evidenziato il patrimonio netto di terzi in quanto l'unica società consolidata con il metodo integrale (San Servolo S.r.l.) è interamente posseduta dalla Città Metropolitana di Venezia;

rilevato che

- i. il consolidamento dei conti è stato effettuato attraverso l'aggregazione voce per voce dei dati contenuti nel conto economico e nello stato patrimoniale del rendiconto della Città metropolitana di Venezia e degli enti ricompresi nell'area di consolidamento;
- ii. questa prima operazione ha consentito di elaborare il cosiddetto "bilancio consolidato grezzo";
- iii. al bilancio grezzo sono poi state apportate le necessarie rettifiche per ottenere, conseguentemente, il bilancio consolidato;
- iv. le elisioni effettuate nel conto economico e nello stato patrimoniale per effetto dei rapporti tra la Città Metropolitana di Venezia e le società/enti inclusi nell'area di consolidamento sono evidenziate nella nota integrativa;

v. non ci sono saldi reciproci tra gli enti/società controllati/partecipati che devono essere oggetto di elisione;

analizzato, quindi, lo schema del bilancio consolidato 2024 della Città metropolitana di Venezia e sue società, come redatto dall'Area Economico Finanziaria, secondo lo schema tipo di bilancio consolidato (Conto economico e Stato patrimoniale) approvato in ARCONET per gli enti locali;

considerato che il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, al fine della trasmissione della documentazione all'organo di revisione per il rilascio del parere, da allegare alla proposta di delibera di approvazione degli schemi del bilancio consolidato da parte del Consiglio metropolitano entro il 30.09.2025;

DECRETA

1. di approvare gli schemi del Bilancio consolidato 2024 della Città metropolitana di Venezia, che si compone del Conto economico consolidato 2024, dello Stato patrimoniale consolidato 2024 e della relativa Nota integrativa, come definito negli allegati A) e B) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di proporre tali schemi all'approvazione del Consiglio metropolitano.

Il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI